

**CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Consiglio Nazionale Forense, riunito in seduta pubblica, nella sua sede presso il Ministero della Giustizia, in Roma, presenti i Signori:

- Avv. Francesco GRECO	Presidente f.f.
- Avv. Stefano BERTOLLINI	Segretario f.f.
- Avv. Ettore ATZORI	Componente
- Avv. Giampaolo BRIENZA	Componente
- Avv. Aniello COSIMATO	Componente
- Avv. Bruno DI GIOVANNI	Componente
- Avv. Francesco NAPOLI	Componente
- Avv. Giovanna OLLA'	Componente
- Avv. Isabella Maria STOPPANI	Componente

con l'intervento del rappresentante il P.G. presso la Corte di Cassazione nella persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Giulio Romano ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso presentato dal Dott. [RICORRENTE] rappresentato e difeso dall'Avv. [OMISSIS] con la quale elettivamente domicilia in Roma al Viale [OMISSIS] presso e nello studio dell'Avv. [OMISSIS] (Pec: [OMISSIS]) avverso la delibera consiliare assunta dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo di data 22/11/2022, emessa a scioglimento della riserva assunta con delibera n. 1314 del 29/10/2021 e ai sensi dell'art. 17, commi 7 e 12 L. 247/2012, con la quale veniva rigettata la domanda del Dott. [RICORRENTE] di iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo.

Il ricorrente, avv. Dott. [RICORRENTE] è comparso personalmente;

è presente il suo difensore avv. [OMISSIS];

Per il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, regolarmente citato, nessuno è presente;

Il Consigliere relatore avv. Giampaolo Brienza svolge la relazione;

Inteso il P.G., il quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

Inteso il ricorrente, il quale ha concluso rilasciando dichiarazioni sul fatto;

Inteso il difensore del ricorrente, il quale ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.

FATTO

Il Dott. [RICORRENTE], iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Prato dal [OMISSIS]/1997 con decisione dello stesso Consiglio dell'Ordine di data 05/12/2007 subiva la sanzione della radiazione dall'Albo degli Avvocati a seguito del procedimento disciplinare con il quale veniva incolpato di aver compromesso la propria reputazione e la dignità della classe forense in relazione ai fatti per i quali veniva applicata da parte del G.I.P. di Prato la misura cautelare degli arresti domiciliari nel procedimento penale nei confronti dello stesso azionato.

In ordine a tali fatti il procedimento penale si concludeva con sentenza del Tribunale di Prato n. [OMISSIS]/06 Reg. Sent., divenuta irrevocabile il [OMISSIS]/2006, sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.c., con la quale veniva applicata allo stesso la pena di anni uno e mesi otto di reclusione per i reati: **a)** di cui agli artt. 81 cpv 640, 61 nn. 7 e 9 c.p.; **b)** di cui agli artt. 81 c.p.v., 56, 640, secondo comma n. 1 61, n.9 c.p.; **c)** del delitto p. ep, dagli artt. 81 c.p.v. ; 61 n. 2 e 9, 476 e 482 c.p.; **d)** del reato p. e p dagli artt. 81 , c.p.v., e 61 n.2 , e 380 primo comma c.p.; **e)** per il reato agli artt. 81 c.p.v. ,640.61, n. 7 3 9 c.p.; **f)** del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p.v., e 61 n. 2 e 380 primo comma c.p.; **g)** del reato di cui agli artt. 612 c.p.; **h)** del reato di cui agli artt. 81 c.p.v, 61 nn. 2 e 9, 477, 482 e 469 c.p.; **i)** del reato p. e p. dagli artt. 81 c.p.v. 485 e 481 e 61 n. 7 e 9 c.p.; **j)** per il reato di cui agli artt. 81 c.p.v. ,640, 61 nn. 7 e 9 c.p.; **k)** del delitto p. e p., dagli artt. 81, c.p.v., nn. 2 e 9, 476 e 482 c.p.; **l)** del reato p.c.p., dagli artt. 81 e 61 n. 2,380 primo comma c.p.; **m)** per il reato di cui agli artt. 81 c.p., 640,61 nn. 7 e 9 c.p.; **n)** del reato p. e p. dagli artt. 81 e 61 12..2 e 380 primo comma; **o)** del reato di cui agli artt. 81 c.p. e 61 nn. 2 e 9. 476 e 4869 c.p.; **p)** del delitto p. e p. dagli artt. 81 e.p. 61 nn. 2 e 9. 476 e 482 c.p.; **q)** del delitto p, e p. dagli artt. 81 c.p., 61 n. 2, 9 e 10, 485 c.p..

Il provvedimento irrogativo della radiazione non veniva mai impugnato dall'interessato e lo stesso in data 10/06/2021 presentava istanza volta ad ottenere l'iscrizione all'albo degli Avvocati di Arezzo ed a tal fine allegava l'ordinanza di riabilitazione n. [OMISSIS]/2020 del Tribunale di Sorveglianza di Firenze.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, con delibera del 07/07/2021 invitava il Dott. [RICORRENTE] ad integrare la domanda di iscrizione, presentando ulteriore documentazione relativa alla sua condotta penale e/o disciplinare, nonché eventuali osservazioni, con possibilità dello stesso di chiedere di essere ascoltato personalmente.

Il Dott. [RICORRENTE] in data 06/09/2021 depositava memoria difensiva integrativa con espressa richiesta di essere ascoltato ed allegava documentazione.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo provvedeva a convocare il Dott. [RICORRENTE] per il giorno 24/09/2021 di poi differita, per giustificata impossibilità dello

stesso, al 29/10/2021, in detta data il Consiglio dell'Ordine con delibera n. 1314, assunta nella stessa adunanza del 29/10/2021, si riservava per la decisione ed in data 22/11/2022 sciogliendo la riserva rigettava la domanda del Dott. [RICORRENTE] di iscrizione all'Albo degli Avvocati con approfondita motivazione.

Avverso tale decisione il Dott. [RICORRENTE], come rappresentato e difeso, insorge con il gravame oggi allo scrutinio di questo Consiglio Nazionale formulando un unico motivo di gravame nel quale, ritenuta la sussistenza dei requisiti per la propria iscrizione all'albo, ha denunciato il difetto di motivazione della decisione del COA, perché non avrebbe tenuto conto di tutti gli elementi a supporto della propria istanza; in particolare a) del lasso di tempo trascorso dai fatti delittuosi; b) della riabilitazione intervenuta che ha dato conto anche del risarcimento effettuato alla vittime e del pagamento delle spese di giustizia; c) del comportamento irreprensibile tenuto dal ricorrente negli ultimi 13 anni.

Il Dott. [RICORRENTE] evidenzia che, in circostanze analoghe, il CNF avrebbe ritenuto accoglibili i ricorsi, in forza dei seguenti principi: 1) la valutazione sull'affidabilità del soggetto richiedente non deve essere effettuata in base a condotte occasionali risalenti nel tempo; 2) la valutazione della condotta irreprensibile deve essere compiuta indipendentemente dall'esito del procedimento penale, giacché un'eventuale condanna non può determinare un'inibizione dall'iscrizione.

Alla luce di tanto ha concluso chiedendo la riforma della decisione impugnata e che venisse disposta la sua iscrizione all'albo degli Avvocati di Arezzo.

All'udienza del 14 settembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

DIRITTO

Il gravame è infondato alla luce delle seguenti considerazioni.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il COA di Arezzo ha approfonditamente motivato la sua decisione, così che del tutto infondato è il motivo di gravame con il quale si eccepisce la carenza di motivazione.

Già dalla semplice lettura della deliberazione del COA, impugnata, si evince incontrovertibilmente che la stessa non sconta e non può scontare nessuna carenza di motivazione.

Non v'è dubbio che può essere riconosciuto il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui non si dia conto dei motivi sui quali si basa la decisione e, dunque, non si consenta la comprensione delle ragioni poste a fondamento, e se non si evidenziano gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione così impendendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del provvedimento.

Nel caso di specie non può certamente sussistere una carenza nell'impianto motivazionale della deliberazione del COA di alcuno dei momenti logici indicati così che non può

sostenersi che sussista un “*vulnus*” al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti debbono essere motivati (art. 111, comma 6 Cost), che può spaziare, secondo la gravità, dal vizio di insufficienza logica (art. 360 comma 1, n. 4, c.p.c. in relazione all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. e all’art. 118, comma 1, disp. Att. C.p.c.).

E’ evidente che seguendo la giurisprudenza della Corte di legittimità, in buona sostanza, non può ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione atteso che la decisione del COA ha dato conto dei motivi sui quali si è basata la decisione (Cfr. Cass. sez. V n. 16581/2009; e sez I n. 18108/2010), dunque la decisione consente la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, risultando evidenti gli elementi di fatto evidenziati o presupposti nella decisione stessa (Cass. n. 2845/2010).

La stessa ad ogni buon conto non ha impedito ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione della decisione del COA.

E’ appena il caso di rilevare che ai sensi dell’art. 132 c.p.c. n. 4, il difetto del requisito della motivazione si configura, alternativamente, nel caso in cui la stessa manchi integralmente, ovvero nei casi in cui la motivazione, pur formalmente comparso come parte del documento, risulti articolata in termini talmente contraddittori o incongrui da non consentire in nessun modo di individuarla, ossia di riconoscerla alla stregua della corrispondente giustificazione del *decisum*.

Nel caso di specie non sussiste neppure una motivazione solo apparente atteso che le motivazioni del COA non possono assurgere neppure minimamente a una mera formula di stile. La motivazione è tanto congrua ed approfonditamente evidenziata in ogni suo elemento di fatto e di diritto con riferimenti specifici che si pongono in maniera idonea a rilevare la *ratio decidendi* evidenziandosi gli elementi che giustificano il convincimento del COA e ne rendono dunque possibili il controllo anche da parte di questo Consiglio Nazionale, ovvero essa è caratterizzata dalla mancanza assoluta di contrasto delle affermazioni così che non può in nessun modo affermarsi che possa sussistere una motivazione perplessa o incomprensibile. La deliberazione impugnata è supportata dalla compiuta esposizione degli argomenti logici che hanno sostenuto il giudizio conclusivo, così che, lo si ripete, consentono la verifica “*ab externo*” dell’esame critico da svolgersi sulla censura mossa dall’odierno ricorrente alla deliberazione impugnata.

Va poi aggiunto che, seppur è richiesta la semplice e concisa esposizione dello svolgimento del procedimento innanzi al COA e dei motivi in fatto della decisione, il Consiglio dell’Ordine, come appena oltre si riporta, non si è limitato a tanto, ma ha operato sia una analitica ricostruzione della vicenda che una corretta evidenziazione dei motivi di fatto e di diritto che supportano la decisione stessa.

E valga il vero il COA con la deliberazione, oggi impugnata, ha espressamente

evidenziato: “ ...la verifica dei requisiti per la (re) iscrizione è rimessa, ai sensi dell’art. 17 L. 247/2012, al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati adito, il quale deve valutare, nel periodo trascorso, il recupero del requisito della condotta irreprensibile, secondo i canoni previsti dal Codice Deontologico Forense, anche sotto un profilo riabilitativo, tenendo comunque sia conto della gravità del comportamento, che ha dato luogo alla sanzione disciplinare; quindi il Consiglio dell’Ordine deve valutare se l’istante possa ritenersi nuovamente affidabile, avendo riguardo alla gravità del fatto commesso e al comportamento successivo del richiedente, ivi compreso il risarcimento delle parti lese (ex multis Cassazione civile sez. un., 20/12/2017 n. 30589);- seppur sia ormai pacifico che la valutazione della condotta irreprensibile non può limitarsi al solo esame del comportamento che ha portato alla condanna disciplinare, poiché ciò si risolverebbe in una illegittima perpetuazione della sanzione (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 71), è altrettanto evidente che la gravità di tale condotta non può essere- quale autonoma valutazione di uno dei presupposti per la reinscrizione- il punto di partenza per la verifica dei requisiti di cui all’art. 17 L. 247/2012 (ex multis Consiglio Nazionale Forense sentenza del 20 ottobre 2016 n. 324); - nel caso di specie, quindi, la verifica demandata a questo COA deve avere ad oggetto le prove- poste a carico dell’avvocato radiato- dell’avvenuto recupero dei requisiti di onestà e di integrità della condotta, tenuto conto della obiettiva gravità dell’illecito commesso; - Il Dott. [RICORRENTE], nei propri scritti difensivi, ha innanzi tutto evidenziato- a fondamento della propria istanza- il periodo trascorso dai fatti oggetto dei procedimenti penali e disciplinare, da esso determinato in 16 anni. In tale conteggio egli non ha tenuto conto dei fatti per cui è stato destinatario del procedimento penale n. [OMISSIS]/2011 RGNR, definito con sentenza n. [OMISSIS]/18 reg. sent. Ex art. 531 c.p.p., riguardanti i fatti commessi nel settembre del 2009. Su tale circostanza, è opportuno ricordare che, nel caso di procedimento penale conclusosi con dichiarazione di estinzione del reato ex art. 531 c.p.p. per intervenuta prescrizione, la conseguenza sul piano disciplinare delle condotte può essere verificata operando un autonomo apprezzamento dei fatti contestati (ex multis, Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 1° giugno 2017, n. 69). Al di là e a prescindere da tale annotazione, il periodo trascorso nella vicenda che occupa, vuoi che si consideri di 16 anni o di 12 anni, è un elemento significativo, ma non risolutivo per la valutazione posta a carico di questo Consiglio dell’Ordine. E’ d’uopo ricordare che un significativo spazio temporale non porta sempre e comunque ad escludere o a ridurre la valenza negativa delle condotte sanzionate. Infatti, devono ritenersi rilevanti anche quelle condotte quelle condotte risalenti nel tempo, quando, per la gravità dell’illecito commesso, esse possono dar luogo ad una valutazione di inidoneità del professionista a svolgere la

delicata funzione di cooperazione alla funzione giudiziaria propria dell'attività del Difensore (Consiglio Nazionale Forense, sentenza del 9 settembre 2011, n. 137);- quanto all'ordinanza di riabilitazione penale n. [OMISSIS]/2021, emessa il [OMISSIS]/2021 dal Tribunale di Sorveglianza di Firenze, depositata il [OMISSIS].2021, v'è da osservare che essa è un elemento rilevante nel presente percorso valutativo, ma non sufficiente, per l'accoglimento dell'istanza, dal momento che il giudizio deontologico, sotteso alla (re)iscrizione all'albo degli Avvocati, opera su un piano diverso da quello del processo penale (Cass. S.U. n. 11139/2012);

-in merito alla condotta tenuta dal Dott. [RICORRENTE] successivamente ai fatti oggetto di procedimenti penali e sanzione disciplinare sopra ricordati, egli ha riferito di aver intrapreso un percorso umano, sociale e religioso, riabilitativo e aver provveduto a risarcire alcune delle parti offese, per una complessiva somma di circa € 64.000,00. L'istante, a giustificazione della limitata condotta risarcitoria, ha lamentato una asserita indisponibilità economica e la sussistenza di numerosi debiti (tra questi, quello nei confronti dell'Agenzia delle Entrate per un importo pari ad € 227.000,00, così come indicato nell'ordinanza di riabilitazione del [OMISSIS].2021), che gli avrebbero impedito di risarcire tutte le parti offese;

-Su tale ricostruzione fattuale dell'istante è luogo muovere le seguenti osservazioni:

a)- l'attività di volontariato della [OMISSIS] è stata svolta nel limitato periodo tra il 2010-2012, come emerge dal documento 9 allegato alla " memoria difensiva integrativa";

b)- la condotta risarcitoria è stata soltanto parziale e, peraltro, l'istante, nel presente procedimento, ne ha dato specifica e dettagliata prova documentale solo per il limitato importo di € 7.000,00 (all. 3 della " memoria difensiva integrativa");

c)- non viene fornita adeguata prova documentale dell'asserita indisponibilità economica/finanziaria dell'istante;

d)- le numerose ed ingenti esposizioni debitorie, di cui dà atto lo stesso Dott. [RICORRENTE], forniscono un elemento tutt'altro che positivo nella valutazione della recuperata affidabilità e irreprensività. Infatti, l'avvocato che non provvede al puntuale adempimento delle proprie obbligazioni, indipendentemente dalla natura privata o meno del debito, commette illecito deontologico, ledendo il prestigio della categoria (ex multis Consiglio Nazionale Forense sentenza n. 46/2016);

- Altro imprescindibile elemento, che il Consiglio dell'Ordine deve valutare per determinare il recupero o meno del requisito della irreprensibilità, è la gravità dei fatti commessi dall'istante. I criteri a cui attenersi per tale tipo di esame sono la tipologia e la illiceità delle condotte assunte, la reiterazione degli stessi, la diretta inerenza di tali comportamenti ad aspetti propri dell'attività forense e l'età sufficientemente matura di chi li ha commessi

(Cass., S.U. n. 11139/2012). Nella vicenda che occupa, il Dott. [RICORRENTE] ha commesso plurime e reiterate condotte illecite nel corso di più anni, in occasione e in violazione della propria attività professionale, a danno sia dei propri assistiti sia contro l'amministrazione della giustizia. Tali condotte, che hanno portato a molteplici capi di imputazione per più azioni esecutivi di medesimi disegni criminosi, anche per la natura dei reati che hanno integrato, hanno avuto una tale rilevanza e clamore nella collettività da minare non solo la credibilità e la reputazione del Dott. [RICORRENTE], ma anche quella della classe forense e di tutto il sistema giustizia.....” .

Come si vede, quindi, insussistente è il denunciato vizio di carenza di motivazione così che le affermazioni del ricorrente si traducono in un mero “*flatus vocis*”, non senza ulteriormente ribadire che, come chiarito dal COA, la valutazione dei requisiti necessari per la (re)iscrizione all'albo, resta un'attività di competenza dei Consigli territoriali, che sono chiamati a verificare la loro sussistenza. Nel caso di specie il COA ha approfonditamente scrutinate e valutate le deduzioni del ricorrente, ritenendo che la prova dei requisiti non fosse stata raggiunta, nonostante gli aspetti evidenziati dal richiedente.

Non deve essere sottaciuto, poi, che l'art. 62, comma 10 della legge n. 247/2012 dispone che: *“Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine”*. Nel caso di specie il provvedimento di radiazione del COA di Prato (comunque non impugnato) venne messo il 05/12/2007, mentre l'istanza con cui il Dott. [RICORRENTE] ha chiesto nuovamente l'iscrizione nell'albo degli avvocati è del 10/06/2021, di talché pare comunque spirato il periodo previsto dalla norma succitata. Sul punto: (Consiglio Nazionale Forense n. 324/2016) *“Il professionista radiato dall'Albo può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma – a pena di inammissibilità della domanda stessa- non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine (art. 62 L. n. 247/2012), fornendo elementi che diano contezza che nel periodo trascorso il comportamento del richiedente sia stato improntato al recupero dei requisiti previsti dall'art. 17 L. 247/2012 (già art. 17 RDL n. 1578/1933), non essendo all'uopo sufficiente l'intervento di una sentenza di riabilitazione, la quale deve infatti essere associata ad ulteriori elementi da valutarsi autonomamente”*. In senso Conforme Consiglio Nazionale Forense sentenze nn. 181/2013 e 137/2011.

Tale arresto conferma, quindi, l'infondatezza del gravame del Dott. [RICORRENTE] ed il corretto operato da parte del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo così che la deliberazione impugnata resta ulteriormente rafforzata da ulteriori sentenze di questo Consiglio Nazionale (sentenza n. 94/2020) *“la riabilitazione, pur estinguendo le pene*

accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna, non impedisce l'operatività delle ulteriori conseguenze prodottesi autonomamente sul piano amministrativo, quali la valutazione dei requisiti soggettivi occorrenti per l'iscrizione o quelle di tipo disciplinare, né vale ad escludere la storicità dei fatti e la loro negativa valenza in ordine alla considerazione dell'affidabilità del soggetto in relazione alla previsione della sua inclinazione ad un corretto svolgimento della professione forense”, ed ancora (Consiglio Nazionale Forense n. 17 /2017) “La valutazione della condotta irreprensibile (già specchiatissima ed illibata), che la legge richiede per la re-iscrizione nell'albo a seguito di cancellazione disciplinare o radiazione non può limitarsi all'esame dei comportamenti dell'avvocato precedenti alla condanna disciplinare, poiché altrimenti di nessun professionista già ritenuto meritevole di radiazione o di cancellazione disciplinare potrebbe mai essere disposta la reiscrizione”. Nello stesso senso (Consiglio Nazionale Forense sentenze nn. 29/2017; 15/2017; 24/2014).

P.Q.M.

visti gli artt. 36 e 37 L. n. 247/2012 e gli artt. 59 e segg. del R.D. 22.1.1934, n. 37;

Il Consiglio Nazionale Forense, respinge il ricorso proposto dal Dott. [RICORRENTE].

Dispone che in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma per finalità di informazione su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati nella sentenza.

Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del 24 settembre 2022.

IL SEGRETARIO f.f.

f.to Avv. Stefano Bertollini

IL PRESIDENTE f.f.

f.to Avv. Francesco Greco

Depositata presso la Segreteria del Consiglio nazionale forense,

oggi 28 febbraio 2023.

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

f.to Avv. Rosa Capria

Copia conforme all'originale

LA CONSIGLIERA SEGRETARIA

Avv. Rosa Capria